

Ausführungsbestimmungen:

Koordination üK / Schulorganisation in der DEUTSCHSCHWEIZ

Stand 30.06.2023 vom SKKAB-Vorstand genehmigt

Koordination der überbetrieblichen Kurse (üK) der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen mit der Schulorganisation in den Berufsfachschulen im Rahmen der betrieblich organisierten Grundbildung

Seiten 2-14 – separates Dokument

* * * * *

Dispositions d'exécution :

Coordination CI / organisation scolaire en SUISSE ROMANDE

Etat au 30.06.2023 approuvé par le comité CSBFC

Coordination des cours interentreprises (CI) et de l'enseignement auprès des écoles professionnelles commerciales (EPC) dans le cadre de la formation initiale en entreprise

Pages 2-9 – document séparé

* * * * *

Disposizioni d'esecuzione :

Coordinamento CI/organizzazione scolastica in TICINO

Stato 30.06.2023 approvato dal comitato di CSRFC

Coordinamento dei corsi interaziendali (CI) e dell'insegnamento nelle scuole professionali commerciali (SPC) nel quadro della formazione di base in azienda

Pagine 2-5

Classificazione

Il Comitato di coordinamento nazionale (CCN) per l'attuazione delle riforme nel commercio al dettaglio e nella formazione commerciale di base ha sviluppato diversi concetti a valle del piano di formazione nonché strumenti di attuazione per le scuole professionali, supportando in modo ideale il progetto «Trasferimento delle disposizioni esecutive coordinamento CI / organizzazione scolastica» della CSRFC. Le presenti «Disposizioni esecutive: coordinamento CI / organizzazione scolastica» sono state elaborate su base partenariale e con il coinvolgimento delle scuole professionali. Si tratta di una trasposizione e di un aggiornamento delle disposizioni esecutive del 2012. Le modifiche o integrazioni delle disposizioni esecutive avvengono a cura della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (CSSPQ) Impiegati di commercio CFP e AFC.

Base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata.o di commercio con AFC del 16 agosto 2021

Art. 11 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1800 lezioni, ripartite nel modo seguente:

	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
Totale delle lezioni	720	720	360	1800

Art. 12 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono da **8 a 16 giornate** di otto ore.

² Per ogni ramo di formazione e d'esame il numero di giornate è stabilito nell'allegato 2 per quanto riguarda la formazione di base organizzata dall'azienda.

Orfo Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 28 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati di commercio AFC

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità (...)

Piano di formazione del 24 giugno 2021 relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata.o di commercio con AFC

Allegato 1: Elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità

Documento	Fonte di riferimento
Disposizioni esecutive per il coordinamento tra corsi interaziendali e organizzazione scolastica	Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC) www.csrfc.ch

Coordinamento tra corsi interaziendali (CI) e organizzazione scolastica

L'obiettivo principale è il raggiungimento a livello di associazioni partner di una base omogenea affinché la griglia delle lezioni sia attuata coerentemente su scala nazionale. Se possibile occorre evitare che i giorni di CI coincidano con quelli di scuola determinando l'assenza delle persone in formazione dalla scuola professionale. È inoltre necessario coordinare al meglio i giorni di CI e quelli di frequenza della scuola.

I modelli e le direttive sono definiti nelle diverse regioni linguistiche a livello di associazioni partner e ancorati in maniera vincolante nelle disposizioni d'esecuzione. La coordinazione e il disciplinamento della questione sono di competenza della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità impiegata/impiegato di commercio AFC.

Disposizioni d'esecuzione

Coordinamento CI/organizzazione scolastica in TICINO

1. Principi del modello ticinese

- 1.1 I giorni messi a disposizione dalle scuole professionali commerciali (SPC) ai rami di formazione e degli esami commerciali (RFE) sono validi per tutte le sedi. Sono ammesse deroghe al principio a condizione che sia un accordo condiviso tra le parti (SPC e RFE).
- 1.2 Le SPC informano tempestivamente i RFE su:
- vacanze e giorni festivi
 - settimane senza scuola (esami finali di tirocinio, ecc.)
 - settimane di progetto.
- 1.3 In base alle informazioni delle SPC, i RFE organizzano i loro CI al di fuori dell'insegnamento scolastico.

2. Regole d'applicazione per le scuole professionali commerciali (SPC)

- a) **L'insieme delle SPC ticinesi** permette l'armonizzazione dell'organizzazione della frequenza dei CI di tutti i RFE come segue:

⇒ I giorni armonizzati a disposizione dei CI sono i seguenti:

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
1° anno		CI			
2° anno	CI				
3° anno			CI	CI	

- b) L'armonizzazione vale per tutti percorsi formativi: CFC e CFC con maturità professionale commerciale.
- c) L'eventuale attribuzione di un secondo giorno anche non consecutivo (escluso il venerdì) disponibile per i CI durante il 1° e il 2° anno è discusso con i RFE e deciso entro l'inizio dell'anno scolastico.
- d) La pianificazione delle ore di educazione fisica è subordinata all'occupazione delle giornate riservate per l'organizzazione dei CI.

3. Regole d'applicazione per i rami di formazione e degli esami commerciali (RFE)

- a) I RFE organizzano le classi dei CI e pianificano la formazione al di fuori della pianificazione dei giorni di frequenza scolastica.
- b) Casi di sovrapposizione sono risolti di comune accordo fra i RFE e le SPC e, se del caso, con la mediazione del Cantone.
- c) I RFE comunicano alle SPC e al Cantone i giorni di frequenza dei CI al più tardi entro il 30 settembre, sulla base di una proiezione del numero di classi attesa dalle singole SPC, comunicata entro la metà di agosto. Eventuali aumenti o diminuzioni di classi che non hanno potuto essere previste nei termini indicati devono essere comunicati tempestivamente ai responsabili RFE.

4. Cantoni

Regole per il Cantone

Il Cantone vigila sulla corretta applicazione di questa disposizione esecutiva.

5. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive sono entrate in vigore con effetto immediato il 30 giugno 2023 previa approvazione da parte del Consiglio direttivo della CSRFC e con il consenso dei partner della formazione (vedi la sezione «Classificazione»).